



AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA

Settore Politiche Sociali-Culturali - Educative
Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA
Ufficio di Piano

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SINDACI

APPROVATO NELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA IL 30 gennaio 2025



INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPOSIZIONE

ART. 3 - FUNZIONI

ART. 4 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

ART. 5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI

ART. 6 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE SEDUTA (QUORUM STRUTTURALE)

ART. 7 - LAVORI E VALIDITA' DEGLI ATTI (QUORUM DELIBERATIVO)

ART. 8 - STRUTTURA DI SUPPORTO

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale della Lomellina in coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 12 comma 6 della DGR N° XI /6762 di Regione Lombardia del 25/07/2022 ATTUAZIONE L.R. 22/2021: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI, DEL COLLEGIO DEI SINDACI, DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei 51 Comuni compresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.

Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all’Assemblea. La delega deve essere trasmessa al Presidente dell’Assemblea per tramite dell’Ufficio di Piano e può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l’intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell’Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive.

Per una specifica seduta è possibile delegare un Sindaco di un altro Comune dell’Ambito

In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.

Possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto gli Enti aderenti all’Accordo di Programma.

Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell’Assemblea.

ART. 3 - FUNZIONI

Ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. n. 33/2009, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale fornisce ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 quater D.Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea di Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza territoriale limitata all'Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all'Ambito Distrettuale.

Individua l'Ente Capofila per la gestione del piano di zona;

Contribuisce alla definizione degli interventi inseriti nel Piano di Zona che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza sovra-comunale, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.

Adotta il regolamento dell'Assemblea

ART. 4 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.

Il Presidente, tramite l'Ufficio di Piano, convoca l'Assemblea:

- a. di propria iniziativa;
- b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea;

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni, a mezzo PEC, almeno 5 giorni prima della seduta. È possibile richiedere all'Ufficio di Piano di inserire anche indirizzi email aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.

La documentazione connessa all'ordine del giorno è trasmessa per via telematica ordinaria almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea. In caso di convocazione d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore e la documentazione è trasmessa contestualmente.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti da trattare.

ART. 5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

La prima riunione dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti, secondo il metodo del voto capitario. A parità di voti viene eletto il Sindaco con maggiore anzianità di carica; in caso di parità di anzianità di carica viene eletto il Sindaco più anziano di età.

L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione provvede il Sindaco più anziano di età.

Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata della programmazione triennale. In caso di cessazione del mandato amministrativo presso il proprio Comune del Presidente e del Vicepresidente, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato.

Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

ART. 6 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE SEDUTA (QUORUM STRUTTURALE)

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di Sindaci, Vicesindaci o, in subordine, da altro Assessore e/o Consigliere Comunale formalmente delegato che rappresentino il 50% più uno della popolazione legale dei Comuni. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario verbalizzante, con appello dei Sindaci e/o delegati.

Le sedute possono avvenire sia in presenza sia in modalità online, sia in modalità mista. La modalità dovrà essere indicata nella convocazione, nel caso di seduta online sarà cura dell'Ufficio di Piano inviare il link per il collegamento.

Per le sedute in videoconferenza i partecipanti sono obbligati a tenere accesa la telecamera e a nominarsi indicando nome, cognome e Comune che rappresentano in modo da essere sempre possibile il controllo del numero legale. In caso si renda necessario spegnere la telecamera dovrà essere necessariamente riaccesa durante la votazione.

Qualora dalla verifica risulti l'assenza del numero legale di cui al precedente comma, la seduta si svolge in seconda convocazione, non prima che sia decorsa almeno mezz'ora dalla prima, ed è necessaria la presenza dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione totale residente dell'Ambito.

ART. 7 - LAVORI E VALIDITA' DEGLI ATTI (QUORUM DELIBERATIVO)

Il dibattito in Assemblea viene registrato su supporto informatico, che ha valore di documento amministrativo ad ogni fine di legge e che costituisce il processo verbale della seduta. Un verbale sintetico, non avente valore ufficiale, viene comunque redatto, quale traccia della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno in Assemblea.

Il Presidente può disporre una breve sospensione dei lavori, motivata, per un tempo determinato.

L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

Ogni proposta messa in votazione nell'Assemblea dei Sindaci si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci, o loro delegati, presenti e votanti.

Il verbale sintetico della seduta e gli atti dell'Assemblea dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e/o da chi legittimamente li sostituisce e sono conservati presso l'Ufficio di Piano.

ART. 8 - STRUTTURA DI SUPPORTO

L'Assemblea dei Sindaci si avvale del supporto dato dall'Ufficio di Piano e dal Tavolo Tecnico Politico.

L'Ufficio di Piano è costituito dal Dirigente, dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, dal personale amministrativo e sociale, con i compiti di cui declinati nell'accordo di programma al quale si rimanda.

Il Tavolo Tecnico Politico è composto da una rappresentanza politica e tecnica, la cui composizione è da definirsi in Assemblea dei Sindaci, con compiti di istruttoria e formulazione di proposte da portare all'attenzione dell'assemblea dei Sindaci dell'ambito Distrettuale

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti norme regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni.

Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito dell'Ente.